

STATUTO

Denominazione e scopi

Art.1 – Viene costituita la “Società di Studi Carsici A.F.Lindner” quale associazione indipendente, apartitica, senza scopo di lucro e con sede a Gradisca d’Isonzo.

Art.2 – Scopi della Società sono:

- a) Studi e ricerche sui fenomeni carsici superficiali e sotterranei e su tutti gli aspetti naturalistici e scientifici collegati alla presenza del carsismo;
- b) Esplorazione e rilevamento delle cavità sotterranee;
- c) Divulgazione dei principali aspetti del carsismo e della speleologia tramite conferenze, corsi,
- d) Tutela e valorizzazione dei fenomeni carsici anche in collaborazione con altre associazioni speleologiche, naturalistiche ed ecologiche.

SOCI

Art.3 - Può essere socio della Società qualunque persona che presenti domanda al Consiglio Direttivo. Per i minorenni è necessaria l’autorizzazione dell’esercente la patria potestà.

Art.4 – La domanda è presa in esame dal Consiglio Direttivo che delibera l’ammissione. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di non accettare la domanda di ammissione, senza rendere noti i motivi.

Art.5 – I soci si dividono in tre categorie: onorari, sostenitori e ordinari.

“Onorari”: sono i soci che hanno dato particolare lustro alla Società o ai suoi scopi. Non hanno diritto al voto.

“Sostenitori”: sono i soci che hanno dato un particolare sostegno finanziario o materiale alla Società. Non hanno diritto al voto.

“Ordinari”: sono tutti gli altri soci che svolgono le normali attività previste dall’art.2 dello Statuto e che collaborano fattivamente al buon andamento della Società. Devono avere almeno 16 anni ed hanno diritto al voto.

Art.6 – Il nuovo iscritto potrà venire ammesso dal Consiglio Direttivo alla qualifica di “socio ordinario” dopo un breve periodo di prova, non inferiore a due mesi e non superiore a sei. In via eccezionale, per persone di provata capacità, esperienza, correttezza e fiducia, il Consiglio Direttivo può accettare con effetto immediato l’iscrizione a socio “ordinario”.

Art.7 – I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui ammontare viene deciso di volta in volta dall’Assemblea Generale. La quota deve venire pagata entro il 30 giugno.

FINANZIAMENTI

Art.8 – Le entrate finanziarie della Società sono rappresentate dalle quote dei soci, dai contributi di Enti vari e dalle donazioni.

Ogni entrata finanziaria non deve però vincolare o pregiudicare le normali attività della Società.

ATTIVITA’

Art.9 – Ogni socio ha la più ampia libertà di effettuare tutti quegli studi, ricerche, esplorazioni ed escursioni previsti dall’art.2 dello Statuto.

Non si riconoscono però attività isolate di cui il Consiglio Direttivo non sia a conoscenza o che non rientrino nei programmi della Società.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.10 – Il Consiglio Direttivo è formato dai seguenti membri: Presidente, vice-Presidente, Segretario, Cassiere, Direttore Tecnico, Direttore Scientifico e un Consigliere.

Art.11 – L'Assemblea Generale dei soci può deliberare la variazione del numero dei membri del C.D. in funzione dell'aumento o della diminuzione del numero degli iscritti alla Società.

In ogni caso i membri del C.D. devono essere in numero dispari.

Art.12 – I membri del C.D. vengono eletti a scrutinio segreto, rimangono in carica un anno e sono rieleggibili. In caso di parità di voti prevale l'anzianità di iscrizione.

Art.13 – Il Presidente viene eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti. Per le altre cariche è sufficiente la maggioranza semplice.

Art.14 – In caso di dimissioni i membri del C.D. uscenti vengono sostituiti dai soci non eletti nelle precedenti elezioni, secondo la graduatoria determinata dei voti.

Art.15 – Il Presidente rappresenta la Società a tutti gli effetti, firma gli atti sociali e dispone l'esecuzione delle decisioni del C.D.

Il vice-Presidente collabora col Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario compila i verbali delle riunioni, cura la conservazione dell'archivio e sbriga le normali pratiche d'ufficio.

Il Cassiere conserva i fondi della Società, riscuote e paga i mandati firmati dal Presidente, riscuote le quote sociali, cura la gestione finanziaria e controlla che le entrate e le uscite siano conformi a quanto previsto dal bilancio preventivo.

Il Direttore Tecnico coordina, promuove e segue le attività di esplorazione, sia in grotta che all'esterno.

Il Direttore Scientifico coordina, promuove e segue le attività scientifiche, di ricerca e di divulgazione.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.16 – L'Assemblea Generale è organo deliberante composto dai soci in regola col pagamento dei canoni e può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal C.D. una volta all'anno.

I soci devono venire avvisati per iscritto almeno una settimana prima della data fissata.

Art. 17 – L'Assemblea Straordinaria viene convocata per decisione del C.D. o su richiesta scritta e motivata di almeno ¼ dei soci ordinari.

Art.18 – Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci aventi diritto al voto; con qualsiasi numero di presenti in seconda convocazione.

Art.19 – All'Assemblea Generale Ordinaria spettano:

- a) Le eventuali modifiche allo Statuto;
- b) L'esame e l'approvazione della Relazione Morale del Presidente, dei bilanci finanziari e dei programmi di attività;
- c) L'elezione del Presidente e degli altri membri del C.D.;
- d) L'elezione dei soci onorari e sostenitori;
- e) La delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

NORME DISCIPLINARI

Art.20 – In ogni occasione i soci devono rispettare quanto previsto dallo Statuto e devono conservare un comportamento corretto, morale ed educato.

Art.21 – Il socio che non si unifornerà a questi principi si renderà passibile dei provvedimenti che verranno decisi dal C.D.

Art. 22 – Su richiesta del C.D. o del socio proposto a provvedimenti disciplinari si costituirà un Collegio Probivirale composto da soci di provata fiducia e possibilmente con una certa anzianità d'iscrizione.

Art.23 – Il socio soggetto a provvedimenti disciplinari può presentare ricorso scritto – entro un mese – all’Assemblea Generale dei soci che si esprimerà definitivamente in merito.

VARIAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 24 – Lo Statuto può essere variato dall’Assemblea Generale dei soci, con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti.

Art. 25 – In caso di scioglimento della Società tutti i fondi ed i materiali seguiranno la destinazione proposta dall’Assemblea dei soci.

VARIE

Art.26 – Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento al Codice civile.